

**C O M U N E**  
**DI**  
**G E R M A G N O**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N 10</b>	

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: IUC 2015 – Determinazione numero rate, scadenze, aliquote e detrazioni TARI /IMU e TASI 2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO**

alle ore 21.10, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
<b>1</b>	<b>PIZZI Sebastiano</b>	X	
<b>2</b>	<b>VITTONI Fabrizio</b>	X	
<b>3</b>	<b>DE GIORGIS Adriano Alfonso</b>	X	
<b>4</b>	<b>PORINI Rino</b>		X
<b>5</b>	<b>CORTIVO Francesco</b>	X	
<b>6</b>	<b>MARTINELLI Michele</b>	X	
<b>7</b>	<b>BIANCHI Renato</b>	X	
<b>8</b>	<b>MARTINELLI Davide</b>	X	
<b>9</b>	<b>BELTRAMI Paolo</b>	X	
<b>10</b>	<b>DABRAMO Alessio</b>	X	
<b>11</b>	<b>POLETTI Silvia</b>	X	
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) modificati con D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 , è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ✓ IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARSU;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

VISTA la deliberazione CC n. 13 del 29.07.2014 di approvazione del regolamento sulla disciplina della I.U.C.;

VISTA la tabella costi del servizio di gestione dei rifiuti inviata da Conser Vco, che viene assunta quale riferimento per la stesura del Piano Finanziario 2015;

VISTO il Piano Finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2015 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano Finanziario;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento Comunale sulla disciplina IUC, in conseguenza alla specifica realtà comunale e alle caratteristiche territoriali, si è provveduto a derogare ai coefficienti kd relativi alle utenze non domestiche poiché, di fatto, si rileva sul territorio comunale che la globale attitudine a produrre rifiuti risulta decisamente inferiore a quanto proposto da tali coefficienti;

DATO ATTO altresì che, al fine di attenuare il carico impositivo del tributo sulle famiglie in situazioni di disagio socio-economico, l'Amministrazione ha previsto specifiche agevolazioni da applicare a singole categorie di utenti, il Regolamento Comunale (di cui si riporta uno stralcio) prevede le seguenti riduzioni:

- ✓ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare (valutato con un comprovato consumo di energia elettrica - verificato tramite osservazione delle bollette elettriche da fornire entro il 31.12 di ogni anno - di max 50 KW annuo): riduzione del 50 %;
- ✓ alloggio occupato da invalido civile con grado invalidità superiore al 79%: riduzione del 50%
- ✓ alloggio provvisto di composteur o dissipatore, debitamente documentato da attestato che ne comprovi l'acquisto: riduzione del 10%

e che le suddette riduzioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31.12 di ogni anno, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Dato atto che per l'anno 2015, visto il periodo costante di crisi, si ritiene opportuno operare una ulteriore riduzione del 10% alle utenze relative ai ristoranti;

VISTI pertanto gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

DATO ATTO che per l'anno 2015, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- Rata 1): scadenza 31/07/2015 nella misura del 35 % dell'importo;
- Rata 2): scadenza 15/09/2015 nella misura del 35 % dell'importo;
- Rata 3) : scadenza 15/11/2015 nella misura del 30 % dell'importo;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società), tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la conferma delle seguenti aliquote:

- **aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,8 %;**
- **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 %;**
- **aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,95 %;**

TENUTO CONTO che , in riferimento alla TASI, per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<b>Servizio</b>	<b>Importo previsto 2015 (€)</b>
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	7.200,00
Servizio di illuminazione pubblica	12.000,00
Servizi di protezione civile	800,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	500,00

DATO ATTO che:

- le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Aliquota di base	8,00
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00
Aliquota immobili D	9,5

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

CONSIDERATO che la TASI presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo e comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO di usufruire della facoltà, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento, finanziando i servizi di cui sopra con maggiori entrate intervenute grazie ad accertamenti IMU realizzati nello scorso anno;

ATTESO che il minor gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, e la riduzione di risorse sul Fondo di solidarietà comunale vengono compensati mediante:

- la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- aumento aliquota base IMU.

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario TARI per l'anno 2015, nell'importo di € 23.653,01 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI FISSARE per l'anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario TARI nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;
4. DI CONFERMARE per l'anno 2015 un'ulteriore riduzione del 10% a favore dei ristoranti;
5. DI STABILIRE che per l'anno 2015, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:
  - ✓ Rata 1): scadenza 31/07/2015 nella misura del 35 % dell'importo;
  - ✓ Rata 2): scadenza 15/07/2015 nella misura del 35 % dell'importo;
  - ✓ Rata 3) : scadenza 15/11/2014 nella misura del 30 % dell'importo;
6. Di CONFERMARE le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2015 come segue:
  - ✓ aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,8 %;
  - ✓ aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 %;
  - ✓ aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,95 %;
7. DI CONFERMARE per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, l'azzeramento delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
8. DI DARE ATTO che per coprire le spese previste per i servizi indivisibili citati in premessa si utilizzerà in parte una quota di quanto incassato sugli scorsi accertamenti IMU e in parte il maggior gettito IMU 2015;
9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
10. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'emissione del ruolo TARI.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Sebastiano PIZZI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.sa Nella VECA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 26.06.2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 26.06.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.sa Nella VECA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
( Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 26.06.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 26.06.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.sa Nella VECA

**PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Germagno, li 26.06.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Sebastiano PIZZI

